

Criteria e principi fondamentali della riforma del processo matrimoniale

Mons. Alejandro W. BUNGE

Napoli, 2 maggio 2017.

Sommario

<i>Introduzione</i>	1
<i>I.- L'urgenza di un nuovo processo di nullità</i>	2
1. Il cammino dell'attualizzazione del processo.....	5
2. Lo stesso processo, in due Motu proprio.....	6
<i>II.- Alcuni criteri o principi che guidano la riforma</i>	6
1.- La vicinanza della Chiesa ai fedeli bisognosi.....	6
2.- L'abolizione della doppia conforme.....	8
3.- Il posto centrale del Vescovo nel servizio giudiziale.....	8
4.- La dimensione sinodale nel servizio giudiziale.....	11
4.1. Il metropolita.....	11
4.2. Le Conferenze episcopali.....	11
5.- Il diritto di appello alla Sede di Pietro.....	12
6.- La gratuità dei processi.....	12
<i>Conclusione programmatica</i>	13
<i>Appendice: Servizio giudiziale e pastorale</i>	14

Introduzione

L'8 dicembre 2015 è entrato in vigore il nuovo processo di nullità matrimoniale, promulgato dal Sommo Legislatore il 15 agosto di quell'anno, sia per la Chiesa latina con il Motu proprio *Mitis iudex Dominus Iesus*, che per le Chiese orientali, con il Motu proprio *Mitis et Misericors Iesus*. Qui mi riferisco in particolare al processo per la Chiesa latina, ma lo stesso vale, *mutatis mutandis*, per le Chiese orientali dato che le piccole differenze non sono sui criteri fondamentali della riforma, ma nel modo di esprimerli e applicarli secondo la diversa struttura ecclesiale tra una Chiesa (la latina) e le altre (le orientali).

E' opportuno dall'inizio tener conto che le tre parti di ciascun Motu proprio, vale a dire, il proemio, i nuovi canoni e le regole procedurali hanno tutte carattere normativo, e devono essere lette attentamente, in stretta correlazione tra di sé, perché si illuminano a vicenda, ogni parte al suo proprio posto: i principi del proemio esprimono la mente e l'oggettivo del legislatore, i nuovi canoni sono le norme, e le regole esprimono come devono essere applicate.

Ancora a modo di introduzione, ricordo che *Mitis Iudex* ha ristrutturato integralmente le norme specifiche del processo di nullità matrimoniale, presentato nel capo I del titolo I della parte III del libro III del Codice di Diritto Canonico, nei canoni 1671 -1691. L'intenzione è stata far la maggior chiarezza possibile, sostituendo le norme finora vigenti con le nuove. Questo non significa che tutto il contenuto dei vecchi canoni sia stato cambiato, perché i nuovi canoni a volte raccolgono il contenuto dei precedenti, a volte lo modifica e a volte incorpora norme nuove.

In alcuni pochi casi si cambia il dettato di altri canoni del diritto processuale canonico,

soprattutto per quanto riguarda la struttura dei tribunali ecclesiastici, anche se questi cambiamenti riguardano solo a ciò che tocca le cause di nullità matrimoniale.

Va ricordato che a l'ora di regolare un istituto canonico, in questo caso il processo matrimoniale canonico, si applica un principio gerarchico. Si inizia con l'applicazione delle norme più specifiche, e poi gradualmente si avanza, come a cerchi concentrici verso, le norme più generali, fino a quando, se necessario, si risolvono le difficoltà con i principi teologici e filosofici di tutto l'ordinamento canonico¹. Nel nostro caso, si inizia dai nuovi canoni sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (canoni 1671-1691) aggiornati, si segue con i canoni del processo contenzioso, quindi con i canoni sui giudizi in generale, con le norme generali del codice e così via, fino a quando, se necessario, si fa ricorso ai principi teologici e filosofici dell'ordinamento canonico.

In particolare, si deve tener conto che le regole procedurali che si trovano alla fine del Motu proprio non intendono presentare in forma completa tutto il processo di nullità, che in molti passaggi si basa su norme più generali del codice, ma soprattutto evidenziare le principali innovazioni, integrandole quando è utile o necessario con i modi di applicazione, per facilitare l'attuazione del nuovo processo².

Prima di iniziare questo cammino che ci permetterà comprendere i criteri fondamentali della riforma del processo matrimoniale, è opportuno far menzione di alcune incomprensioni, che non trovano giustificazione alla luce della retta interpretazione della gerarchia delle norme appena accennata, sulla relazione tra le norme anteriori e quelle adesso vigenti, particolarmente ma non solo per quanto si riferisce ai tribunali ecclesiastici, che motivarono un intervento diretto dal supremo legislatore, con il numero I del Rescritto “*ex Audientia SS.mi*” firmato nelle vesperi della Immacolata Concezione del Anno della Misericordia, al tempo stesso che entravano in vigore le nuove norme:

*“Le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad. es. il Motu proprio Qua cura, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)”*³.

I.- L'urgenza di un nuovo processo di nullità

Diceva il Papa Francesco nella sua allocuzione alla Rota Romana il 23 gennaio 2015, dopo quattro mesi che la Commissione pontificia da lui creata per preparare la riforma del processo avesse iniziato il suo lavoro:

*“L'esperienza pastorale ci insegna che vi è oggi un gran numero di fedeli in situazione irregolare, sulla cui storia ha avuto un forte influsso la diffusa mentalità mondana. Esiste infatti una sorta di mondanità spirituale, «che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 93), e che conduce a perseguire, invece della gloria del Signore, il benessere personale”*⁴.

In ogni popolo e nazione in cui si predica il Vangelo e si celebra nei Sacramenti l'amore salvatore del Signore, si ha l'esperienza, in un modo o in un altro, con le particolarità proprie di ogni cultura, di queste situazioni irregolari per quanto si riferisce allo stato matrimoniale. Le due Assemblee del Sinodo dei Vescovi riunite nell'ottobre 2014 e nell'ottobre 2015, resero conto con

¹ Cfr. A. W. BUNGE, *Las claves del Código*, Buenos Aires 2011², pág. 141.

² Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 6.

³ Quaderni Dello Studio Rotale 23 (2016) 45-46.

⁴ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2015.

chiarezza di questa realtà che tutti i pastori conoscono, così come del grande numero di persone che si allontanano della Chiesa, perché non si sentono accolte a causa della situazione che vivono.

Le statistiche, sicuramente molto simili in tutto il mondo, sono sconvolgenti. In Argentina, a modo di esempio, si celebrano circa 40.000 matrimoni in Chiesa ogni anno. Se si fa caso ai dati conosciuti, il 50 % risultano matrimoni falliti. Se si tiene conto che, fino al 2013, le cause di nullità in Argentina non erano più di 150 all'anno, si conclude che si presentavano ai tribunali ecclesiastici non più del 1 % dei matrimoni celebrati in Chiesa e falliti. Nella stesa epoca, in Italia c'erano circa 40.000 divorzi all'anno, e circa 2.500 cause di nullità nei tribunali ecclesiastici. Questo significa che solo il 6,25 % di quelli che si presentavano chiedendo il divorzio vincolare presentavano la causa di nullità nel tribunale ecclesiastico.

Questo fa evidente che il sistema fino a quel tempo adoperato dalla Chiesa non dava la risposta necessaria ai bisogni dei fedeli. Certo, non è possibile identificare matrimonio fallito con nullità matrimoniale, ma non è neanche possibile pensare che, nelle attuali condizioni culturali, con una generalizzata mentalità mondana, la volontà matrimoniale dei fedeli arrivi intatta, senza nessuna ferita che permetta domandarsi, al momento del fallimento, sulla validità del vincolo celebrato. Non c'è dubbio, come dice il Papa nel Proemio di *Mitis Iudex*, che i fedeli in situazione irregolare “troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati”⁵.

Si tratta, allora, di avvicinarsi ai fedeli, con i doni che la Chiesa ha ricevuto, assieme col mandato di farli arrivare a tutti i fedeli. Il Papa Francesco lo diceva nella inaugurazione dell'Anno Santo della Misericordia, aprendo la Porta Santa della Basilica di San Pietro, lo stesso giorno della entrata in vigore del nuovo processo matrimoniale: “dovunque c'è una persona, là la Chiesa è chiamata a raggiungerla per portare la gioia del Vangelo e portare la misericordia e il perdono di Dio”⁶.

Il Sussidio applicativo, preparato dalla Rota Romana per incarico del Santo Padre, ci dice che queste parole di Francesco esprimono lo spirito con cui è stata fatta la riforma, avendo davanti agli occhi le situazioni di fatto nelle quali si registravano inspiegabili ritardi nella definizione dei giudizi a scapito dei fedeli, e le istanze dei Vescovi nella III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, già dall'inizio della sua preparazione⁷.

Il Papa Francesco, che approfitta anche il suo umore al servizio della sua missione, fa a volte, soprattutto ai canonisti molto sicuri della sua scienza, una domanda, che a me stesso mi fece in uno dei miei primi incontri con lui: “Alessandro, sei capace di spiegarmi in poche parole a cosa serve il diritto canonico?” Certo, la mia risposta si allungò a partire dal canone 1752 con tutto il discorso sulla salvezza delle anime come legge suprema e il senso pastorale di tutto il diritto canonico, inteso alla luce della sua fonte nel Vangelo e teso al servizio della salvezza. Il Cardinale, oggi Papa, mi disse al suo tempo: “Sì, va bene, è così, tranne quando si dedica a tendere trappole al Vangelo”.

Non si può negare che una certa chiusura del diritto canonico in se stesso e nei suoi principi, a volte capiti e applicati in un modo eccessivamente positivista e lontano alla missione della Chiesa, chiamata ad annunciare il Vangelo e cercare la salvezza degli uomini, ha aiutato a creare una grande distanza tra i fedeli e i tribunali ecclesiastici, distanza “fisica e morale”, come dice il Papa. Anche questo è stato un motivo per rinnovare il processo matrimoniale, restringen-

⁵ *Mitis Iudex*, Proemio.

⁶ FRANCESCO, Omelia, 8 dicembre 2015.

⁷ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex. Introduzione*, p. 5.

do le formalità all'imprescindibile, perché l'esercizio della giustizia non diventi in se stesso ingiusto.

Le leggi del nuovo processo di nullità, allora, pretendono “manifestare la *prossimità* della chiesa alle famiglie ferite”. Permettono, infatti, che quelli che dubitano sulla validità del suo vincolo, possano farlo verificare tramite l'autorità giudiziale della Chiesa, in un modo prossimo, veritiero ed efficace. La Chiesa si muove nell'esercizio di questa potestà “desiderando che la moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale sia raggiunto dall'opera risanatrice di Cristo, attraverso le strutture ecclesiastiche”. Questo atteggiamento pastorale nella sua missione, anche tramite la potestà giudiziale, potrà fare che, chi riceva in questo modo il ministero della misericordia divina, si costituiscano al suo tempo anche loro in missionari. Con parole del Papa, “nuovi missionari della misericordia di Dio verso altri fedeli, a beneficio dell'istituto familiare”⁸.

Parlando ai partecipanti del Corso fatto nella Rota Romana dal 7 al 12 marzo 2016 sul nuovo processo matrimoniale e l'istruzione delle procedure per la dispensa del matrimonio rato e non consumato, il Papa tornava su queste motivazioni della riforma del processo, e faceva menzione la sofferenza dei fedeli e il loro legittimo desiderio di giustizia, che non permette alla Chiesa ritardi nella sua risposta. Diceva il Papa che i fedeli:

*“Soffrono per la fine del proprio matrimonio e spesso sono oppressi dal dubbio se esso fosse valido o meno. Si domandano cioè se già ci fosse qualcosa nelle intenzioni o nei fatti ad impedire l'effettivo realizzarsi del sacramento. Ma questi fedeli in molti casi trovavano difficoltà ad accedere alle strutture giuridiche ecclesiali ed avvertivano l'esigenza che le procedure fossero semplificate. La carità e la misericordia, oltre che la riflessione sull'esperienza, hanno spinto la Chiesa a rendersi ancora più vicina a questi suoi fedeli, venendo incontro ad un loro legittimo desiderio di giustizia”*⁹.

Nell'Esortazione Apostolica *Amoris laetitia*, che raccoglie i frutti delle due ultime Assemblee Generali del Sinodo dei Vescovi, la Straordinaria di ottobre 2014 e l'Ordinaria di ottobre 2015, aggiungendo la sua propria riflessione e magistero, afferma Francesco: “La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone”¹⁰. La sua esperienza e il suo dolore, preoccupato per la risposta ai fedeli, si esprimeva ancora con più chiarezza nei quasi venti minuti parlando in forma spontanea il 12 marzo 2016 ai partecipanti del Corso tenuto dalla Rota Romana, sul ritardo delle cause in alcuni tribunali: “Quante volte ho sentito di persone che aspettano la sentenza cinque, sei, dieci anni!”¹¹. Questo ci mette in guardia, perché ci fa vedere che non è sufficiente con l'esistenza dei mezzi adeguati, ora più agili e veloci che fino al 8 dicembre 2015, ma ci vuole anche la coscienza dei giudici y gli altri operatori dei tribunali, per chi le cause dovrebbero “bruciarli le mani”, perché tentassero di risolverle “senza premura ma senza pausa”.

Il Papa sa che non hanno mancato delle critiche al nuovo processo, e sa anche che tra quelli che si lamentano ci sono alcuni che potrebbero subire, come conseguenza immediata del nuovo processo matrimoniale, non avere più le cause di nullità matrimoniale nei tribunali ecclesiastici come una fonte sicura di guadagno fuori ogni ragionevole misura. Diceva il Papa, nella stessa occasione su menzionata, parlando in forma spontanea: “Quante volte, come sappiamo, i tribunali sono stati toccati da abusi affaristici, che talvolta hanno portato anche alla chiusura dei

⁸ FRANCESCO, *Rescriptum ex Audientia SS.mi*, 7 dicembre 2015, in Quaderni Dello Studio Rotale 23 (2016) 45.

⁹ FRANCESCO, *Ai partecipanti nel Corso di Formazione sul processo matrimoniale tenuto dalla Rota Romana*, 12 marzo 2016, in Quaderni Dello Studio Rotale 23 (2016) 49.

¹⁰ FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Amoris laetitia*, n. 244.

¹¹ FRANCESCO, *Ai partecipanti nel Corso di Formazione sul processo matrimoniale tenuto dalla Rota Romana*, 12 marzo 2016, in Quaderni Dello Studio Rotale 23 (2016) 52.

tribunali”¹².

Queste critiche, però, non possono fermare un cambio che si era reso non solo necessario, ma urgente, per che la Chiesa andasse all’incontro dei fedeli e guarire le loro ferite, anche con il balsamo della giustizia, per mitigare le loro sofferenze. Diceva Francesco nella stessa occasione: “Non sono mancate critiche e lamenti, è vero... Mi dispiace... mi dispiace... ma dobbiamo cercare il bene delle anime... risolvere tante sofferenze...”¹³.

1. Il cammino dell’attualizzazione del processo

La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, tenutasi dal 5 al 19 ottobre 2014, si domandava già nel suo documento preparatorio, se un processo canonico più agile per la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potesse davvero offrire un contributo alla soluzione dei problemi delle persone coinvolte in situazioni di matrimoni falliti, e se sì, in che forma¹⁴. L’*Instrumentum laboris* di detta Assemblea, riuniva nel capitolo III dedicato alle situazioni difficili, le richieste provenienti soprattutto da Europa e Nord America, di accelerare e semplificare il processo di nullità, con particolare interesse per la necessità di approfondire la questione del rapporto tra fede e sacramento del matrimonio, come suggerito da Benedetto XVI nei suoi ultimi discorsi alla Rota Romana¹⁵.

Il Papa Francisco, consapevole dell’urgenza della questione, prima dell’inizio dell’Assemblea generale straordinaria del Sinodo, e precisamente il 27 agosto 2014, creò una Commissione Pontificia, con l’incarico di fare lo studio della riforma del processo di matrimonio, al fine di preparare una proposta di riforma che rendesse più agile il processo, salvaguardando il principio dell’indissolubilità del matrimonio¹⁶. La Commissione Pontificia iniziò subito il suo lavoro, prestando attenzione alla discussione sinodale, ma senza fermarsi ad aspettare passivamente la sua conclusione.

Sul lavoro della Commissione e i passi che susseguirono fino alla promulgazione della riforma, è opportuno citare la sintesi fatta dallo stesso Papa Francesco il 12 marzo 2016, parlando in forma spontanea ai partecipanti del Corso tenuto dalla Rota Romana:

*“Lo studio del nuovo processo è durato un anno. Ho deciso personalmente i dodici nomi dei canonisti, fra i migliori. Hanno lavorato alacremente a questo Motu proprio, e, conclusi i lavori, mi è stato consegnato lo schema della legge; ho deciso di inviarlo a quattro esperti, ignari l’uno dell’altro perché fosse da loro liberamente esaminato. Tutte le loro osservazioni sono state assunte dalla Commissione. Si è trattato di uno studio profondo. Le altre cose sono teorie...”*¹⁷.

Durante la III Assemblea Generale Straordinaria il tema della necessità della riforma del processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio ebbe un luogo importante. Era già pre-

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Cfr. SINODO DEI VESCOVI, III Assemblea Generale Straordinaria, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione*, Documento preparatorio, III, 4.f., Città del Vaticano, 2013.

¹⁵ Cfr. SINODO DEI VESCOVI, III Assemblea Generale Straordinaria, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione*, *Instrumentum laboris*, nn. 96 e 98-102. Tra i discorsi di Benedetto riferiti per l’*Instrumentum laboris* deve menzionarsi specialmente quello del 26 gennaio 2013, nel quale il Papa si dedicò specialmente ad alcuni aspetti della relazione tra fede e matrimonio.

¹⁶ Cf. *Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede*, 20 settembre 2014.

¹⁷ FRANCESCO, *Ai partecipanti nel Corso di Formazione sul processo matrimoniale tenuto dalla Rota Romana*, 12 marzo 2016, in *Quaderni Dello Studio Rotale* 23 (2016) 51-52.

sente nella “*Relatio ante disceptationem*” presentata dal Relatore generale¹⁸, fu menzionato da diversi padri sinodali, era menzionato anche nella “*Relatio post disceptationem*”¹⁹, fu discusso ampiamente nei circoli minori, ed ebbe un luogo anche importante nel documento finale, la *Relatio synodi*²⁰.

2. Lo stesso processo, in due Motu proprio

La prima novità la troviamo nel promulgare il nuovo processo in forma simultanea, benché in documenti diversi, per la Chiesa latina e per le Chiese orientali.

Le piccole differenze tra uno e l’altro si trovano non tanto nello stesso processo, che è sostanzialmente uguale, ma nel modo di esprimerlo giuridicamente, d’accordo ai rispettivi ordinamenti giuridici, di una e delle altre Chiese.

Che entrambi i documenti, *Mitis Iudex Dominus Iesus* per la Chiesa latina e *Mitis et misericors Iesus* per le Chiese orientali, siano stati promulgati nello stesso giorno, Solennità dell’Assunzione della Vergine al Cielo, fa evidente fino a che punto sia stata volontà del Santo Padre che in materia così urgente nel ministero salvifico, la Chiesa respiri con i suoi due polmoni, quello di occidente e quello di oriente.

Nella Chiesa latina il nuovo processo comporta una nuova redazione del Capitolo I dedicato alle cause per la dichiarazione della nullità del matrimonio, dentro del Titolo I della Parte III del Libro VII del Codice di Diritto Canonico²¹, assieme con alcune altre modificazioni necessarie in altri canoni, in quanto fanno riferimento al processo matrimoniale. Nel Codice dei Canoni delle Chiese orientali comporta una nuova redazione del Articolo I dedicato alle cause per la dichiarazione della nullità del matrimonio, dentro del Capitolo I del Titolo XXVI²², con le modifiche necessarie in altri canoni, in quanto si riferiscono al processo matrimoniale.

II.- Alcuni criteri o principi che guidano la riforma

Il proemio di ognuno di questi Motu proprio, dopo di far evidente la coscienza crescente della Chiesa nell’esercizio della potestà delle chiavi tramite il ministero giudiziale, specialmente nell’ambito delle cause di nullità, presenta (in otto numeri nel caso di *Mitis Iudex Dominus Iesus*, senza una numerazione nel caso di *Mitis et misericors Iudex*), alcuni principi che guidano la riforma del processo matrimoniale nel rispettivo ordinamento canonico, con la espressa finalità di adattarsi ai requisiti della *salus animarum*, senza però cambiare i principi dottrinali, in particolare quello dell’indissolubilità del matrimonio, menzionata in modo esplicito nell’incarico fatto dal Santo Padre alla Commissione Pontificia che preparò lo studio e la proposta della riforma.

1.- La vicinanza della Chiesa ai fedeli bisognosi

La riforma del processo matrimoniale (“Papa Francesco rifonda il processo matrimoniale canonico”, titolava L’Osservatore Romano del 9 settembre 2015), pone al centro delle preoccupazioni di Pastori la cura dei fedeli bisognosi di una speciale cura pastorale dopo il fallimento del suo matrimonio, cura che si dovrà fare anche con verifica dell’eventuale nullità del vincolo. Questo servizio non potrà più essere del tutto delegato agli uffici della Curia, ma richiederà l’impe-

¹⁸ Cfr. Card. P. ERDÖ (Relator general), *Relatio ante disceptationem*, 6 ottobre 2014, n. 3.e.

¹⁹ Cfr. Card. P. ERDÖ (Relator general), *Relatio post disceptationem*, 13 de ottobre 2014, nn. 43-44.

²⁰ SINODO DEI VESCOVI, *III Assemblea Generale Straordinaria, Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione, Relatio Synodi*, Città del Vaticano, 18 ottobre 2014, nn. 48-49.

²¹ *Mitis Iudex*, Cann. 1671-1691.

²² *Mitis et Misericors*, Cann. 1357-1377.

gno personale del Vescovo.

Non c'è dubbio sulle radici evangeliche di questo principio. Davanti ai farisei e gli scribi che mormoravano contro Gesù, perché i pubblicani e i peccatori li si avvicinavano per ascoltarlo, Gesù presentò loro la parabola della pecora smarrita²³. Il Pastore non può sentirsi tranquillo curando solo delle pecore che “si comportano bene”, e rimangono fedeli, vicine al Pastore, pacificamente integrate nella comunità. Quelle che stanno, o si sentono, più lontane, forse anche a causa degli atteggiamenti chiusi delle comunità ecclesiali, che tante volte le segnalano con uno sguardo o un dito accusatore, come fecero anche i farisei e gli scribi con la donna adultera accusandola davanti a Gesù²⁴, hanno bisogno della presenza e dell'accoglienza misericordiosa del Pastore, come fece Gesù con questa donna, congedandola solo dopo il perdono e l'esortazione.

Con questa riforma, il processo di nullità del matrimonio è offerto dal Papa ai vescovi, come uno strumento per raggiungere i fedeli che hanno bisogno di questo servizio pastorale, spesso scoraggiati dalla difficoltà di accesso ai tribunali della Chiesa, a causa della distanza, sia questa fisica, psicologica o morale che gli ha tenuti lontano da loro.

Serva come esempio, tenendo conto della portata universale del nuovo processo, il caso di Argentina. C'erano in questo paese, prima della riforma, otto tribunali interdiocesani (fino a venti anni fa erano solo quattro), e nessuno diocesano, per il servizio di quaranta milioni di fedeli. Questi tribunali sono ancora in alcuni casi molto lontani dai fedeli. Questo era menzionato da Papa Francisco il 5 novembre 2014 (la Commissione Pontificia aveva già iniziato il suo lavoro), ricevendo i partecipanti al corso *Super rato* condotto dalla Rota Romana, che era impossibile immaginare che, gente semplice e comune si avvicinasse al tribunale interdiocesano di Buenos Aires, costituito da almeno quindici diocesi, la più distante a 240 km²⁵. Ci sono, in realtà, distanze molto maggiori. La diocesi di *Rio Gallegos* si trova a 1.880 chilometri del suo tribunale a *Neuquén*. E un cittadino della sua città più al sud, *Ushuaia*, si trova a 2.462 chilometri del tribunale.

Diverse ragioni portarono nel tempo ad ignorare i tribunali diocesani, per arrivare all'attuale stato di cose. In alcuni casi, è stata la mancanza di persone con la dovuta preparazione²⁶. In altri casi è stato il gran numero di diocesi e il piccolo numero di casi, che ha reso inutile la moltiplicazione dei tribunali²⁷. Ma questa situazione è cambiata. Sia perché ora ci sono più probabilità di avere persone pronte per un servizio pastorale che richiede una preparazione specifica, sia perché l'aumento della quantità di matrimoni falliti porta anche ad un maggior numero di fedeli che si domandano o potrebbero domandarsi sulla validità del vincolo matrimoniale celebrato e fallito.

Avvicinare questo servizio ai fedeli necessariamente richiede, almeno ma non solo, in Argentina, la possibilità di aumentare i tribunali esistenti. Nessuno può ignorare il fatto che, con l'attuale struttura, per molti fedeli la possibilità di presentare la causa di nullità è solo teorica, poiché la distanza fisica, e anche morale, tra i fedeli e i tribunali risulta con frequenza impraticabile²⁸.

²³ Cfr. Lc 15, 1-7 e Mt 18, 10-14.

²⁴ Cfr. Gv 8, 3-11.

²⁵ Cfr. *Saluto del Santo Padre Francisco ai partecipanti al Corso Super rato promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 5 novembre 2014, in *Quaderni dello Studio Rotale* 22 (2015) 61-62. E' chiaro che il Santo Padre non ha voluto esagerare, perché in realtà tale tribunale è composto da venti giurisdizioni, e la più lontana, Concordia, si trova a 452 chilometri lungo la Strada Nazionale 14.

²⁶ Senza bisogno di uno studio troppo approfondito, si può affermare che questo fu il caso di Argentina.

²⁷ Questo sembra essere il caso dell'Italia, e l'istituzione dei tribunali regionali fatta da Pio XI nel 1938, con il *Motu proprio Qua Cura*.

²⁸ Cfr. *Mitis Iudex*, Proemio.

2.- L'abolizione della doppia conforme

Tra le novità enumerate nel proemio, a modo di principi, la prima è che non ci sia più la necessità di due sentenze affermative della nullità del matrimonio, perché la decisione sia esecutiva²⁹.

Questo non è né il luogo né il momento per soffermarsi sull'origine di tale disposizione di diritto positivo, nata in altre circostanze diverse alle attuali, che portavano all'autorità e metter limite ad alcuni abusi subiti in quel momento. Così si riferiva brevemente il Papa Francesco a questi fatti, parlando spontaneamente dopo il discorso scritto, il 12 marzo 2016, ai partecipanti nel corso tenuto dalla Rota Romana: "La doppia sentenza conforme è un fatto storico, dai tempi di Papa Benedetto XIV Lambertini. Essendo una cosa storica, nata per problemi sorti in quel tempo, nel centro Europa, non è sembrata ora più necessaria"³⁰.

Per maggiori informazioni sulla vicenda storica, basti qui inviare agli studi di alcuni autori che poco tempo fa sostenevano la necessità di mantenere ancora questa la disciplina, ma ultimamente, forse come risultato di una lodevole sensibilità attuali condizioni, hanno cambiato la loro posizione in merito alla materia³¹.

Nella III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi è stata sentita, come già nelle relazioni provenienti da diverse Conferenze Episcopali, l'opportunità di sopprimere la necessità di due sentenze affermative, tenendo anche conto del gran numero di casi che le sentenze affermative di nullità in prima istanza, erano confermate in seconda istanza, sia per decreto o per una nuova sentenza³². Si è mantenuto, comunque, come un requisito essenziale della giustizia, la possibilità per la parte considera ingiusta la dichiarazione di nullità del matrimonio, e per il difensore del vincolo o il promotore di giustizia, se partecipa nella causa, dell'appello contro la prima decisione che dichiara la nullità del matrimonio.

3.- Il posto centrale del Vescovo nel servizio giudiziale

In secondo luogo, si è voluto tornare al Vescovo nel posto centrale dell'esercizio della giustizia nella sua diocesi³³. Si tratta di una dimensione imprescindibile del suo ministero di governo, che si esercita non solo attraverso le funzioni legislative ed esecutive, ma anche attraverso la giudiziale³⁴.

Tenuto conto di questa potestà capitale e ordinaria del Vescovo nell'esercizio del potere giudiziale nella sua diocesi, si lascia alla sua responsabilità la possibilità di ammettere, quando non è possibile costituire il tribunale collegiale per le cause di nullità matrimoniale, la decisione di un giudice unico, a condizione che sempre chierico. Quest'ultimo non perché si tratti di un requisito dottrinali, ma per la convenienza di gerarchizzare con l'ordine sacro questa funzione ministeriale³⁵. Non c'è più bisogno, come prima, del "permesso" della Conferenza episcopale³⁶.

²⁹ Cfr. *Mitis Iudex*, Proemio, I.

³⁰ FRANCESCO, *Ai partecipanti nel Corso di Formazione sul processo matrimoniale tenuto dalla Rota Romana*, 12 marzo 2016, in *Quaderni Dello Studio Rotale* 23 (2016) 51.

³¹ Cfr. J. LLOBELL, *Prospettive e possibili sviluppi della "Dignitas connubii". Sull'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme: una proposta concreta*, Pontificia Università Gregoriana, 22 gennaio 2015.

³² Cfr. can. 1682 del CDC, prima di *Mitis Iudex*.

³³ Cfr. *Mitis Iudex*, Proemio, II y III.

³⁴ Cfr. *Mt* 16, 19 y can. 135.

³⁵ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1673 § 3.

³⁶ Cfr. *Mitis Iudex*, Proemio, II, y can. 1673 § 4. Si cambia così la disposizione dell'attuale can. 1425 § 4, che obbligava al Vescovo Moderatore a contare con il "permesso" (*permittere potest*) della Conferenza episcopale per

Il Sussidio applicativo del Motu proprio *Mitis Iudex*, preparato dalla Rota Romana per incarico del Santo Padre, ci ricorda che il Vescovo nella sua Chiesa, come padre e giudice, è icona di Cristo-Sacramento, ed esercitando personalmente la sua missione, da un *segno* della sua potestà sacramentale³⁷.

Per rendere più visibile il posto capitale del Vescovo nella dimensione giudiziale della potestà di governo nella sua diocesi, questi dovrà offrire un segno della conversione delle strutture della Chiesa locale. Il Vescovo si potrà servire degli uffici della curia nell'esercizio di questo ministero, ma allo stesso tempo dovrà essere disponibile ad esercitarlo personalmente, per quanto riguarda le cause di nullità matrimoniale. Questo dovrebbe essere fatto soprattutto nel processo "più breve", previsto per i casi in cui gli argomenti a favore della nullità sono particolarmente evidenti³⁸.

In questi casi sarà il Vescovo che, con la consulenza adeguata, se raggiunge la certezza morale circa la nullità del matrimonio, darà la sentenza positiva, o comunque deciderà che la causa sia trattata con il processo ordinario di nullità. La effettiva attuazione del processo più breve, senza dubbi, richiederà una vera conversione delle strutture della diocesi, al servizio della funzione pastorale tramite l'esercizio della potestà giudiziale³⁹.

Non è nuovo che si riconosca il Vescovo come giudice nella sua diocesi. Veniva già detto che nel Codice del 1917, ed era raccolto dal codice attuale, alla luce del Concilio. Né è nuovo che questo potere giudiziale fosse esercitato personalmente dal Vescovo. Il potere di governo il Vescovo lo può esercitare da solo o tramite altri, in linea con le norme che disciplinano il suo esercizio⁴⁰; certamente è ammesso l'esercizio personale della potestà giudiziale da parte del Vescovo. Non è neanche nuovo che ogni diocesi dovesse cercare di avere il proprio tribunale. La possibilità del tribunale interdiocesano doveva essere capita come un'eccezione, al punto che richiedeva l'intervento della Santa Sede, benché in realtà sembrava aver diventato un regola⁴¹.

La situazione attuale ha portato il Santo Padre a incoraggiare i Vescovi perché creino i tribunali diocesani per le cause di nullità⁴². Così potranno rispondere alle necessità dei fedeli con il ministero pastorale della giustizia, essendo vicini ai fedeli come il Buon Samaritano lo fu al ferito del cammino⁴³. Perché non si possa dubitare sull'urgenza di questo impegno che si chiede ai Vescovi di creare un proprio tribunale, al fine di portare ai fedeli il servizio pastorale della giustizia sulle cause di nullità, si da a tutti loro la possibilità di recedere del tribunale interdiocesano o regionale al quale oggi appartenga, per quanto riguarda le cause di nullità matrimoniale, senza chiedere il permesso della Santa Sede. Lo stesso può fare per passare dall'attuale tribunale interdiocesano o regionale a uno diocesano o interdiocesano più vicino di quello che abbandona⁴⁴.

Chiaramente non sarà possibile a tutti i Vescovi creare, da un giorno all'altro, forse neanche in pochi mesi, il proprio tribunale diocesano per le cause di nullità. Per questo motivo è an-

poter affidare le cause a un giudice unico, sempre chierico.

³⁷ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex. Capitoli della riforma*, n. 1, p. 5

³⁸ Cfr. *Mitis Iudex*, Proemio, IV.

³⁹ Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, n. 27, in *AAS* 105 (2013), p. 1031.

⁴⁰ Cfr. can. 1419 § 1 del CDC, alla luce delle sue fonti: can. 1572 § 1 del CDC 1917, *Lumen gentium*, n. 27, e SIGNATURA APOSTOLICA, Litt. 24 iunii 1972, n. 1.

⁴¹ Cfr. cann. 1420-1421 per il tribunale diocesano, e can. 1423 per il tribunale interdiocesano.

⁴² Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1673 § 2.

⁴³ Cfr. *Lc* 10, 25-37.

⁴⁴ Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 8 § 2.

che prevista la possibilità che il Vescovo scelga di accedere a un tribunale, sempre in base al criterio di prossimità, sia diocesano o interdiocesano⁴⁵. Sarà conveniente, tra l'altro, per quanto possibile, che ciò avvenga sempre all'interno della stessa provincia ecclesiastica, perché così si potrà offrire ai fedeli un tribunale d'appello che sia anche vicino ai fedeli, come vedremo.

In ogni caso, se fa questa scelta, non si potrà riposare solo sull'elezione di un tribunale diocesano o interdiocesano vicino. Dovrà inoltre impegnarsi con sollecito zelo pastorale per preparare al più presto chierici e laici della diocesi, che li permettano quanto prima creare il tribunale diocesano per le cause nullità matrimoniale. Questa formazione, che deve essere permanente e continua, è affidata alla diocesi, le loro associazioni e la Santa Sede, in comunione di intenti⁴⁶.

Richiede il buon senso che, prima di creare un tribunale diocesano, il Vescovo dia comunicazione della propria intenzione al Moderatore del tribunale interdiocesano o regionale al quale fino apparteneva fino a quel momento, e abbinare, se necessario, il pagamento o la remissione dei debiti che possano esistere con il tribunale interdiocesano. È inoltre necessario dare comunicazione alla Segnatura Apostolica della creazione del nuovo tribunale e, se ci fosse la necessità di qualche deroga per quanto riguarda le condizioni, in particolare i gradi accademici degli operatori del tribunale, la si chieda prima della sua creazione. Lo stesso vale per i Vescovi che decidono di creare un tribunale all'interno della stessa provincia ecclesiastica. Se, tuttavia, si è deciso di creare un nuovo tribunale composto da diocesi di più di una provincia ecclesiastica, deve essere ottenuto il permesso della Santa Sede, come fino adesso⁴⁷.

Si sono sollevati, chissà con quale intenzione, dubbi sulla possibilità del Vescovo di giudicare le cause della sua diocesi e di recedere dal tribunale interdiocesano o regionale senza il permesso della Santa Sede. Per questo motivo, il Santo Padre ha espressamente chiesto al decano della Rota Romana, presidente della Pontificia Commissione che ha preparato il testo di *Mitis Iudex* che, al fine di una definitiva chiarezza nell'applicazione dei documenti pontifici sulla riforma matrimoniale, che venisse chiaramente manifestata la *mens* del supremo legislatore sui due Motu proprio per la riforma del processo di nullità del matrimonio, per la Chiesa latina e le Chiese orientali. Il Preside lo ha fatto il 4 novembre 2015, dicendo testualmente su questo punto:

“... 1. Il Vescovo Diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare personalmente la funzione di Giudice e di erigere il Suo Tribunale diocesano”⁴⁸.

C'era anche qualche dubbio circa il potere dei Vescovi per concordare la creazione di nuovi tribunali interdiocesani di primo e secondo grado, entro e oltre i confini delle province ecclesiastiche. Anche a questo punto, quindi, si è estesa la richiesta del Santo Padre al Decano della Rota Romana di esprimere la mente del legislatore supremo. Lo ha fatto nella stessa occasione e ha detto:

“... 2. I Vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono liberamente decidere di erigere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio Tribunale, di creare un Tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che Metropoliti di due o più province ecclesiastiche, possano convenire nel creare il Tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza”⁴⁹.

⁴⁵ Cfr. *Mitis Iudex*, can. 1673 § 2.

⁴⁶ Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 8 § 1.

⁴⁷ Cfr. can. 1423.

⁴⁸ La «mens» del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali, in *L'Osservatore Romano*, 8 novembre 2015, p. 8.

⁴⁹ *Ibid.*

Come se questo non fosse ancora sufficiente, lo stesso Santo Padre si riferì direttamente alla materia, quando parlò spontaneamente il 12 marzo 2016 ai partecipanti nel Corso più volte menzionato sopra, riassumendo in quattro principi le facoltà dei Vescovi nell'organizzazione del esercizio della potestà giudiziale nella propria diocesi, per quanto riguarda le cause di nullità matrimoniale:

“Primo principio: ogni Vescovo ha il diritto di creare il proprio tribunale. Secondo principio: ogni Vescovo ha il diritto di associare uno o più Vescovi vicini (nella stessa provincia Ecclesiastica), per costituire il tribunale. Terzo principio: ogni Vescovo ha il diritto di associarsi con uno o più Vescovi di altre province o metropoli, in questo caso chiedendo la licenza alla Segnatura. Quarto principio: i tribunali regionali, come quelli per esempio che sono in Italia, non sono obbligatori. Ad alcuni potrebbero sembrare più convenienti perché più organizzati; ma non sono obbligatori. Il Vescovo è libero di decidere se rimanere o fare altrimenti”⁵⁰.

4.- La dimensione sinodale nel servizio giudiziale

Un altro aspetto considerato nel Proemio di *Mitis Iudex* comporta la dimensione sinodale del ministero episcopale, e le sue conseguenze pratiche nel servizio pastorale da fornire attraverso il servizio giudiziale.

4.1. Il metropolita

Il Sussidio applicativo, già menzionato, ci ricorda che il Vescovo non è solo nell'esercizio del suo ministero, ma in comunione sacramentale e di intenzioni con gli altri membra del collegio episcopale, e una delle manifestazioni di questa collegialità effettiva si trova nell'antica istituzione delle province ecclesiastiche e nella funzione del metropolita. Oggi anche le Conferenze episcopali, nuove espressioni giuridiche che aiutano a manifestare visibilmente la dimensione collegiale affettiva ed effettiva del ministero episcopale, hanno una funzione rilevante⁵¹.

In conseguenza, tenendo conto dell'urgente appello fatto ai Vescovi diocesani di costituire il tribunale della sua diocesi per le cause di nullità matrimoniale, o l'adesione stabile a un altro tribunale, diocesano o interdiocesano, per la trattazione di queste cause dei fedeli, si capisce che si è voluto ripristinare, per quanto possibile, il ruolo del Tribunale Metropolitano come il tribunale d'appello per i tribunali diocesani, riprendendo nel modo più efficace possibile il segno distintivo di sinodalità della Chiesa, in vigore fin dai primi secoli. Per il caso del tribunale arcidiocesano, sarà l'Arcivescovo a designare stabilmente una tribunale d'appello, con l'approvazione della Santa Sede, attraverso la Segnatura Apostolica⁵².

Si moltiplicheranno, pertanto, non solo i tribunali di prima istanza, ma anche quelli di seconda istanza, che oggi in alcuni paesi è solo uno quello della Conferenza episcopale, creato secondo le norme vigenti dal 1983, con la promulgazione del Codice di Diritto Canonico⁵³.

4.2. Le Conferenze episcopali

Inoltre, e ancora come risultato della dimensione sinodale dell'ufficio episcopale, per un efficace svolgimento del nuovo processo matrimonio canonico, sarà particolarmente importante

⁵⁰ FRANCESCO, *Ai partecipanti nel Corso di Formazione sul processo matrimoniale tenuto dalla Rota Romana, 12 marzo 2016*, in Quaderni Dello Studio Rotale 23 (2016) 52.

⁵¹ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex. Capisaldi della riforma*, n. 2, p. 10.

⁵² Cfr. *Mitis Iudex*, Proemio V, can. 1673 § 6 e cann. del CDC.

⁵³ Cfr. can. 1439.

l'aiuto che le Conferenze episcopali siano in grado di fornire ai Vescovi⁵⁴. Con una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, devono rispettare il diritto dei Vescovi di organizzare l'esercizio del potere giudiziale nella sua Chiesa particolare, ma devono anche aiutarli a farlo. Tra i compiti della Conferenza Episcopale possono essere identificati:

a) *Incoraggiare* i Vescovi ad attuare la riforma del processo matrimoniale, aiutandoli a organizzare i propri tribunali in modo che si concretizzi la vicinanza tra i fedeli e il tribunale al quale rivolgersi per chiarire i dubbi circa la validità o l'invalidità del matrimonio fallito.

b) *Aiutare* a trovare i modi per assicurare la gratuità del processo, senza trascurare il risarcimento equo e degno degli operatori dei tribunali, in modo che in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime, la Chiesa manifesti l'amore gratuito di Cristo, per cui tutti siamo stati salvati.

c) *Fornire una formazione continua, per gli operatori dei tribunali*, in comunione di iniziative tra i Vescovi e la Santa Sede. Una parte importante di questa formazione può essere offerta dalle Facoltà e Istituti di Diritto Canonico, che possono, in aggiunta a quelli esistenti per ottenere titoli accademici, offrire altri corsi specifici dedicati al diritto matrimoniale sostanziale e processuale delle cause di nullità del matrimonio, tenendo conto anche di tutte le modalità tecniche che gli strumenti attuali consentono.

5.- Il diritto di appello alla Sede di Pietro

Infine, nel rispetto di un antico principio giuridico che rafforza il legame tra Pietro e le Chiese locali, resta il diritto dei fedeli di appellarsi al tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè alla Rota Romana⁵⁵. Questo deve essere fatto, come del resto proposto nelle regole del nuovo processo, evitando qualsiasi abuso del diritto, che potesse provocare qualche danno alla salvezza delle anime, lanciando appelli con l'unica intenzione di ritardare la soluzione della causa, anche senza un minimo fondamento.

6.- La gratuità dei processi

E' chiaro che tutto quello che si consuma, o che è consumabile, ha un costo. Non è possibile utilizzare carta, inchiostro, computer e il tempo a costo zero. La gratuità dei processi, pertanto, non significa che nessuno pagherà un servizio che certamente ha un costo. Si tratta, invece di non caricare solo su quelli che ricevono il servizio dei tribunali ecclesiastici il costo del suo funzionamento. Si tratta di trovare, come si fa con tanti altri servizi nella Chiesa, un modo di amministrazione che distribuisca tra tutti quelli che siano disposti a contribuire, il costo del servizio che si presta nei tribunali ecclesiastici.

Tra gli aiuti che le Conferenze episcopali sono state chiamate ad offrire ai Vescovi per la creazione dei loro tribunali e l'effettiva applicazione del nuovo processo di nullità, si trova quella economica⁵⁶. Questo permetterà sì che, arrivando a tutti i fedeli che abbiano la necessità di questo servizio, si passi dall'attuale piccolo numero di cause di nullità al grande numero di quelli che oggi hanno bisogno di questo servizio può e deve offrire la Chiesa.

La gratuità dei processi è presentata nel Motu proprio come un ideale a raggiungere per quanto sia possibile, "salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali"⁵⁷. Questo non significa, però, che si possa lasciar perdere uno sforzo effettivo ed il più efficace possibi-

⁵⁴ Cfr. *Mitis Iudex*, Proemio, VI.

⁵⁵ Cfr. *Mitis Iudex*, Proemio, VII.

⁵⁶ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex. Capitoli della riforma*, n. 4, p. 12.

⁵⁷ *Mitis Iudex*, Proemio, VI.

le, che deve essere fatto per raggiungere questo ideale. Il Santo Padre da tempo, prima della promulgazione del nuovo processo di nullità matrimoniale, e mentre si facevano i lavori della Commissione che preparò lo schema, nel suo discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziale della Rota Romana, spiegava i motivi che giustificano la gratuità dei processi:

“Questo è un punto che voglio sottolineare: i Sacramenti sono gratuiti. I Sacramenti ci danno la grazia. E un processo matrimoniale tocca il Sacramento del matrimonio. Quanto vorrei che tutti i processi fossero gratuiti!”⁵⁸.

E' opportuno chiarire in questo momento che tutte le cause si realizzano già nella Rota Romana senza tassa giudiziale e con la possibilità del patrocinio gratuito, facendosi un'esortazione alle parti, quando si notifica la sentenza, di fare una contribuzione volontaria, conforme alla loro possibilità, per aiutare alle cause dei poveri. Il Sussidio applicativo confida alla giusta sensibilità dei Pastori e di chi cura i tribunali la possibilità di realizzare, con il dovuto tatto pastorale, questa stessa esortazione pastorale ai fedeli, perché rispondano alla gratuità dei processi con la contribuzione volontaria in favore delle cause dei poveri⁵⁹.

E' utile far menzione al decreto del Arcivescovo di Madrid, Spagna, del 8 dicembre 2015, che il giorno stesso della entrata in vigore del nuovo processo, determinava nelle sue prime decisioni in materia: la soppressione di tutte le tasse giudiziali nel Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Madrid, invitare a tutti i cristiani e a quelli che utilizzino questo servizio pastorale a offrire una donazione nella misura delle proprie possibilità, e la possibilità data a tutti di essere assistito gratuitamente nel processo da un avvocato⁶⁰.

Conclusione programmatica

Alla fine, i principi o criteri della riforma, che fanno le veci dei capisaldi sui quali queste deve trovare fondamento, esprimono la necessità di una vera conversione delle persone e un'attualizzazione delle strutture che offrono il servizio giudiziale della Chiesa, in modo tale che la facciano più consistente ed efficace, nella cornice dell'unica missione della Chiesa, volta da Dio come strumento che, nelle sue mani, contribuisca alla salvezza degli uomini.

Al mio avviso, quello che Francesco esprime nella sua prima Esortazione Apostolica, *Evangelii gaudium*, del 24 novembre 2013, come un suo sogno rispetto a una improrogabile rinnovazione ecclesiale, si applica tutto intero alla rinnovazione che questi principi esposti apportano all'esercizio del ministero giudiziale, un servizio anche improrogabile perché la Chiesa sia fedele alla sua missione, per la salvezza dei fedeli:

“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia”⁶¹.

⁵⁸ FRANCESCO, *Discorso con occasione della inaugurazione dell'anno giudiziale del Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2015.

⁵⁹ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex. Capisaldi della riforma*, n. 4, p. 12.

⁶⁰ Cfr. C. OSORO SIERRA, *Decreto de aplicación del Motu proprio Mitis Iudex*, 8 de diciembre de 2015.

⁶¹ FRANCESCO, *Esortazione Apostolica Evangelii gaudium*, n. 27.

Appendice: Servizio giudiziale e pastorale

I fedeli, ci dice l'esperienza, trovano difficoltà a raggiungere i tribunali della Chiesa⁶². Una delle ragioni potrebbe essere anche la specializzazione tecnica degli operatori dei tribunali, e il conseguente linguaggio tecnico, a volte troppo ermetico per i noi "iniziati", che gli fa apparire distanti, se non invisibili alle altre istanze pastorali che si occupano dei fedeli che hanno fallito nel suo matrimonio.

Il Motu proprio offre precisamente una buona opportunità di accorciare le distanze, tramite le strutture allo stesso tempo giudiziali e pastorali proposte nelle prime regole procedurali che lo integrano. E' opportuno ricordare l'immagine ripetutamente utilizzata da Papa Francesco della Chiesa come un'ospedale di campo, che deve uscire a trovare i fedeli feriti. Se questo servizio si fa tramite le istanze pastorali proposte nei primi articoli delle regole procedurali, il tribunale ecclesiastico può essere capito come la "terapia intensiva" di questo ospedale, nella quale si tratta, con una cura specializzata, ai fedeli che considerano "ferito di morte" il proprio vincolo matrimoniale, domandandosi sulla sua validità o nullità.

Si parte dalla missione del Vescovo, che come il Buon Pastore, deve andare all'incontro dei suoi fedeli bisognosi di una speciale cura pastorale, come è il caso di quelli che si fanno la domanda sulla validità del vincolo del suo matrimonio fallito. In questo senso, i tribunali devono servire ai Vescovi come mezzi adatti a rispondere a questi fedeli⁶³.

La prima traccia dal lavoro a fare viene offerta nel primo articolo delle regole procedurali, che si riferisce alla sollecitudine del Vescovo diocesano per tutti i fedeli a lui affidati, applicandola particolarmente ai coniugi separati o divorziati⁶⁴, facendo oggetto del suo zelo apostolico coloro che, a causa della loro situazione particolare, non raggiungono i frutti della pastorale ordinaria, così come quelli che si sono allontanati dalla pratica della religione⁶⁵. In entrambi i gruppi ci sono fedeli che hanno fallito nel loro matrimonio e hanno bisogno di una particolare attenzione pastorale, a partire dalla sollecitudine del loro Vescovo. Certamente in questo zelo apostolico sono coinvolti anche i parroci⁶⁶, con l'aiuto di altri sacerdoti, diaconi e fedeli laici⁶⁷.

La seconda traccia ci è offerta a noi per quello che, forse a qualche ignaro, può essere preso come un momento di dubbio, quando all'inizio del secondo articolo si usa l'espressione "indagine preliminare o pastorale"⁶⁸. In realtà, il termine è stato espressamente voluto per esprimere la vicinanza dei primi passi nella cura pastorale dei questi fedeli, e quelli che seguono, quando viene rilevata la possibilità di essere davanti a un matrimonio invalido, in modo che l'attenzione pastorale non sia sospesa ai fedeli che affrontano la fase giudiziale, né questa istanza giudiziale si isoli dell'atteggiamento strettamente pastorale ai fedeli.

E' chiaro che non è possibile risolvere in uno standard universale tutti i possibili modi per offrire questo servizio, che dipenderà dal modo in cui si fa in ogni luogo particolare, dalla quantità di operatori pastorali preparati per questo servizio pastorale e dai supporti che si hanno per portarla avanti. In ogni diocesi dovrà decidere sulla possibilità o opportunità di un servizio che si svolga in ogni parrocchia, o in alcune di esse, o tramite una struttura diocesana. In tutti i casi, tut-

⁶² Cfr. SINODO DEI VESCOVI, *III Assemblea Generale Straordinaria*, celebrata nel mese di ottobre 2014.

⁶³ Cfr. can. 383 § 1.

⁶⁴ Cfr. *ibid.* art. 1.

⁶⁵ Cfr. can. 383 § 1.

⁶⁶ Cfr. can. 529 § 1.

⁶⁷ Cfr. can. 519.

⁶⁸ Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 2.

tavia, si dovrà offrire ai fedeli in questa situazione un servizio integrato nell'ambito di una pastorale matrimoniale diocesana che colleghi i vari sforzi con obiettivi comuni, e in modo che questa attenzione serva anche a raccogliere tutti gli elementi che possono essere utili in seguito in un caso di nullità⁶⁹. Un manuale redatto da esperti e seguendo le pratiche provate, fatto dalla diocesi o dalla Conferenza episcopale, potrebbe essere utile agli operatori pastorali che si occupano di queste persone⁷⁰.

Nell'ambito dell'attenzione pastorale di questi fedeli che hanno fallito nel loro matrimonio, quando vengono rilevati i segni di un eventuale annullamento (per mancanza di consenso, o impedimenti non dispensati, o mancanza di forma canonica), si cercherà con la delicatezza e la discrezione che queste situazioni richiedono, soprattutto quando le ferite sono ancora fresche, di raccogliere tutte le prove secondo la pratica dei diversi capi di nullità (esclusione parziale o totale, l'errore sostanziale, il dolo, incapacità mentale, ecc). Se si pensasse nella possibilità di utilizzare il processo più breve, sarà importante anche constatare il possibile accordo di entrambe le parti nel presentare la causa di nullità⁷¹.

Infine, tutto quello che si possa raccogliere in questa fase della cura pastorale dei fedeli che hanno fallito nel loro matrimonio, al fine di presentare una possibile causa di nullità, convergerà nella preparazione di un libello, che la gente incaricata di questo servizio pastorale potrà aiutare a preparare, in ordine alla presentazione dell'istanza nel tribunale⁷².

⁶⁹ Come, per esempio, la lista dei testimoni che possano essere citati, la documentazione della prova documentale di alcuni capi di nullità, anche la documentazione sul matrimonio in discussione. Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 2.

⁷⁰ Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 3.

⁷¹ Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 4.

⁷² Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, art. 5.